

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4419

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROSSI PAOLO MARIO, MALFATTI FRANCESCO, RAFFAELLI,
BORSARI, JACAZZI, GIACHINI, MAULINI**

Presentata il 5 ottobre 1967

Modifica del quinto comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 — Estensione alle Amministrazioni provinciali che non hanno cespiti delegabili della garanzia dello Stato al cento per cento per i mutui ad integrazione dei disavanzi economici di bilancio

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, riguardante la « Integrazione dei disavanzi economici dei bilanci delle Amministrazioni provinciali e comunali », prevede che il Ministro dell'interno, con proprio decreto, di concerto con quello del tesoro, conceda, per i mutui ad integrazione dei disavanzi economici di bilancio, la garanzia dello Stato, nei casi di impossibilità dell'ente di offrire, tutto o in parte, cespiti delegabili a garanzia.

Com'è noto tale garanzia venne limitata, con legge 22 maggio 1956, n. 495, e successive modificazioni all'80 per cento del mutuo autorizzato.

Con legge 3 febbraio 1963, n. 56, tale limitazione venne eliminata per quanto concer-

ne i comuni, mentre venne mantenuta per le province.

È risaputo che lo Stato, per concedere la propria garanzia, accerta, con molta ocularità, se l'ente abbia o meno cespiti delegabili. Come può quindi una provincia che non ha più cespiti delegabili garantire il restante 20 per cento?

È sufficiente porsi tale interrogativo per capire quanto sia assurdo avere escluso le Amministrazioni provinciali.

Omettiamo altre ragioni facilmente intuibili, fra le quali quella per cui comuni e province dovrebbero godere di pari trattamento, e raccomandiamo ai colleghi l'approvazione della presente proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quinto comma dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, è così modificato:

« La garanzia dello Stato è concessa fino alla concorrenza del cento per cento per i comuni e le province che non hanno cespiti delegabili ».

ART. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.